

Elenco schede

Nr. totale schede: 524

Ricerca effettuata:

Soggetto: Provincia

Le schede in evidenza sono segnalate con il colore rosso

Agricoltura (Agricoltura)

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province e le Comunità montane, le prime limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, esercitano tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, ad eccezione di quelle riservate alla Regione e di quelle riservate alle sole Province.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Maggio 1997 n. 15 art. 3 cc. 1,2 Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sono riservate alle Province le funzioni amministrative concernenti: a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali; b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo; c) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine; d) gli enti, aziende, consorzi ed			Legge Regione Emilia Romagna 30 Maggio 1997 n. 15 art. 3 cc. 1,2 Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	organizzazioni locali, ivi compresa la vigilanza e tutela, fermo restando l'ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione; e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari; f) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali; g) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale nonché dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini; h) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; i) le attività di assistenza tecnica e divulgazione di livello provinciale nonché la realizzazione delle relative azioni comuni; l) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province esercitano le funzioni amministrative, non di rilievo regionale, relative alla materia dell'offerta dei prodotti agricoli e regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme organizzative, che la Regione non si sia riservata con apposito atto.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Maggio 1997 n. 15 art. 3 c. 2 lett. l)-bis Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province, in materia di concessione di aiuti, contributi e premi comunitari di loro competenza svolgono, di norma, tutte le fasi procedurali relative al ricevimento delle domande ed alla loro istruttoria, avvalendosi del sistema informatico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) e provvedono all'autorizzazione con richiesta dell'emissione del nulla osta per l'erogazione degli importi oggetto di			Legge Regione Emilia Romagna 23 Luglio 2001 n. 21 art. 3 Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura -A.G.R.E.A.-

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	autorizzazione.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province svolgono, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di controllo successivo e sanzionatorie. Le Province possono affidare ad A.G.R.E.A. tramite convenzione, da adottarsi nel rispetto delle norme nazionali e regionali di finanza e contabilità, anche la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Luglio 2001 n. 21 art. 3 Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura -A.G.R.E.A.-
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nel caso in cui le Province per l'attuazione di interventi contributivi con utilizzo di risorse loro assegnate dalla Regione, dispongano di avvalersi di A.G.R.E.A., le risorse sono trasferite all'Agenzia direttamente dalla Regione in modo da assicurare, per ciascun ente locale interessato, un'adeguata disponibilità di cassa in relazione alla tipologia degli interventi			Legge Regione Emilia Romagna 23 Luglio 2001 n. 21 art. 2 c. 4 Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura -A.G.R.E.A.-
	<i>Altre funzioni e attività</i> I rapporti delle Province con A.G.R.E.A. sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Luglio 2001 n. 21 art. 3 c. 2 Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura -A.G.R.E.A.-

**Agricoltura
(Fitosanitaria)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione si avvale anche delle Province, per gli interventi necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati al fine di: - istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute			Legge Regione Emilia Romagna 20 Gennaio 2004 n. 3 art. 8 c. 2 lett. d Norme in materia di tutela fitosanitaria - istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in esse; - rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione può affidare alle Province, la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti adottati dalla Regione al fine di: istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in esse; vietare temporaneamente, in tutto o in parte del territorio della Regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria; rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette al provvedimento.			Legge Regione Emilia Romagna 20 Gennaio 2004 n. 3 art. 10 c. 3 Norme in materia di tutela fitosanitaria - istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31

**Sviluppo economico e attività produttive
(Artigianato)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni: a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 41 c. 1 lett. a,b Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi regionali in proposito.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Alle Province sono attribuite le funzioni relative all'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione con le società di leasing provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale, ad uno o più soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 41 c. 1 lett. c Riforma del sistema regionale e locale Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 41 cc. 3,4 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province esercitano inoltre le funzioni regionali (ad esclusione di quelle relative ai cofinanziamenti e alla produzione di ceramiche, che restano in capo allo Stato) non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite a Comuni e Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 41 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale

**Sviluppo economico e attività produttive
(Industria)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i>			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 50 c. 3 lett. a

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata.			Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti: 1. la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le Associazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 2. la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 50 c. 3 lett. a,b Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 50 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province e i Comuni possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 50 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale

**Sviluppo economico e attività produttive
(Commercio)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province: a) individuano con il P.T.C.P. gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale. In conformità ai criteri fissati con legge regionale e attraverso una valutazione dello stato di fatto della rete e delle potenzialità urbanistiche per il commercio, le Province provvedono a definire le indicazioni di natura urbanistica e			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 14 art. 5 cc. 2,3 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	territoriale per la localizzazione delle aree per grandi strutture di vendita e delle aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale. b) fissano i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle imprese del commercio e dei servizi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi concernenti il coordinamento delle funzioni ad esse delegate, compresi quelli attinenti la concessione dei contributi.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 170 c. 3 Riforma del sistema regionale e locale

**Sviluppo economico e attività produttive
(Pesca marittima e maricoltura)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sono delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei medesimi.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 80 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province esercitano tutte le funzioni loro delegate nel quadro della normativa regionale vigente in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 80 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il riparto delle risorse finanziarie regionali tra le Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, qualora			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 81 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 116 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Maggio 2002 n. 9 art. 3 c. 1 Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale

**Sviluppo economico e attività produttive
(Energia)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli ed ostacoli alla libera circolazione dell'energia.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 1 c. 4 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province esercitano le funzioni relative all'approvazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 3 lett. a Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le seguenti funzioni: a) l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti; b) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione; c) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette non riservate alle competenze di altri enti; d) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; e) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le seguenti funzioni: - l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; - la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; - la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; - la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali; f) la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti relativi ai controlli necessari ad accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione; g) la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 3 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni; h) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative, compresi i controlli e le verifiche sulla osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici degli edifici.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province e gli enti altri locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 5 c. 1 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso cui operano gli enti locali: a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione; b) può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 5 c. 2 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 6 c. 1 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Regione, le Province e gli altri enti locali, nella formulazione ed attuazione degli strumenti di programmazione di competenza favoriscono forme di approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra gli obiettivi generali di politica energetica e le politiche settoriali rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 6 c. 3 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province provvedono, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, informando la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 6 c. 4 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 7 c. 1 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province, quali enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia e dei progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, sia singolarmente sia in forma associata. Essi possono presentare progetti per conto di altri soggetti, pubblici e privati, purché i progetti siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee di programmazione energetica regionale e di protezione ambientale. Qualora i progetti siano presentati per conto di altri soggetti, pubblici e privati, il finanziamento regionale viene concesso agli enti locali.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 9 c. 3 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Alle Province, quali enti locali, spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del proprio ordinamento, ulteriori e			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 9 c. 3 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale, qualora i progetti siano presentati per conto di altri soggetti, pubblici e privati.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> I finanziamenti accordati decadono ove il destinatario non comunichi all'amministrazione preposta di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dai programmi annuali (approvati dalla Giunta regionale). Il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e di concordare con l'amministrazione preposta la proroga dei termini per la realizzazione del progetto.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 9 c. 7 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti locali relativi alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge regionale, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 16 c. 7 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province e gli altri enti locali trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate per quanto di competenza e copia dei provvedimenti di diniego.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 16 c. 8 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province e gli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali tengono conto dei parametri di valutazione fissati dalla legge regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 17 c. 3 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle Province interessate il quadro complessivo degli			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 18 c. 1 e 2 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	interventi previsti dalla propria programmazione, nonché l'elenco delle autorizzazioni richieste. Tale comunicazione è condizione necessaria per l'attivazione delle procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica.			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, gli altri enti locali e la Regione perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di rispettiva competenza al fine di garantire la necessaria integrazione, interconnessione e interoperabilità delle infrastrutture a rete di trasporto e distribuzione dell'energia.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 18 c. 3 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalle Province, dalla Regione o dagli altri enti locali decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 19 c. 1 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Ai soggetti titolari delle autorizzazioni è applicata dagli enti competenti una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 19 c. 3 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dalle Province, quando competenti.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 20 c. 1 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, quando competenti possono attivare, anche su richiesta degli operatori interessati, una Conferenza di servizi per il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 22 c. 2 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le strutture tecniche della Regione, delle Province e degli altri enti locali preposte alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 28 c. 1 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione, le Province e i Comuni assumono gli opportuni accordi al fine di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 28 c. 2 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province, gli altri enti locali e i soggetti cui è affidata la gestione degli interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 26 art. 29 c. 4 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

**Sviluppo economico e attività produttive
(Turismo)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i>			Legge Regione Emilia Romagna 4 Marzo 1998 n. 7 art. 6 c. 1

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	Alle Province è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla programmazione della promozione turistica locale.			Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> In materia di organizzazione, promozione e commercializzazione turistica regionale alle Province è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale (PTPL), ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative.			Legge Regione Emilia Romagna 4 Marzo 1998 n. 7 art. 3 cc. 1,3,4 Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Nel rispetto delle direttive regionali, le Province, singole o associate, organizzano corsi di formazione professionale ai fini della partecipazione agli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Febbraio 2000 n. 4 art. 5 c. 2 Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato il relativo esame di abilitazione. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione di coloro che si dichiarano disponibili entro il 31 ottobre di ciascuno anno all'effettivo esercizio della			Legge Regione Emilia Romagna 1 Febbraio 2000 n. 4 art. 6 cc. 1,2,3 Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	professione per la quale sono stati abilitati. La Provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione e un tesserino personale di riconoscimento.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia dispone la sospensione dell'abilitazione all'esercizio della professione turistica per: a) la reiterazione delle seguenti violazioni: mancata esibizione del tesserino quando le imprese turistiche si avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una professione turistica di accompagnamento b) comportamento scorretto nell'esercizio della attività professionale. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'abilitazione può essere revocata.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Febbraio 2000 n. 4 art. 9 cc. 1,2 Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province quali Enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese d'ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento			Legge Regione Emilia Romagna 1 Febbraio 2000 n. 4 art. 13 c. 3 Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, in attuazione del programma triennale degli interventi, predispongono entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che, in base alle domande pervenute dei soggetti beneficiari dei contributi regionali, formula le proposte alla Regione. Le Province, per la realizzazione del piano operativo annuale, sentono le Comunità Montane competenti per territorio.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2002 n. 17 art. 7 cc. 1,3 Internventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2002 n. 17 art. 7 c. 2 Internventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Alle Province, nell'ambito del quadro programmatico regionale, sono attribuite funzioni di programmazione territoriale. Sulla base delle indicazioni e dei limiti stabiliti dalla Regione nell'atto di programmazione per la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa di settore, le Province, attivando procedure di consultazione con le Associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello provinciale, definiscono criteri specifici e priorità a livello provinciale volte alla definizione di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi a sostegno della riqualificazione dell'offerta turistica regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2002 n. 40 art. 4 Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 2003 n. 3
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> In materia di sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica alle Province sono attribuite funzioni amministrative riguardanti l'istruttoria, la concessione ed erogazione dei contributi previsti per gli interventi a sostegno della riqualificazione dell'offerta turistica regionale, nonché la vigilanza sugli interventi finanziati.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Novembre 2002 n. 40 art. 4 c. 1 Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 2003 n. 3
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo in particolare: a) la vigilanza e il controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività relative alle associazioni turistiche senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale, sulle attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale, sulle attività relative alla commercializzazione di servizi turistici e sulle attività afferenti i servizi di prenotazione turistica negli IAT (strutture di informazione e di accoglienza turistica); b) l'applicazione delle sanzioni amministrative.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 art. 4 cc. 1,2 Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province territorialmente competenti esercitano le funzioni di riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).			Legge Regione Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 art. 4 c. 2 lett. c Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 art. 4 c. 3 Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> L'apertura di agenzie viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia. La Provincia accerta inoltre che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 art. 5 cc. 1,6 Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'apertura di sede secondaria o filiale di Agenzia di viaggio e turismo è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 art. 6 c. 1 Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia gestisce il deposito cauzionale effettuato dal titolare dell'agenzia di viaggio ed autorizza il suo svincolo.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 art. 13 Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le agenzie di viaggio inviano annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 art. 14 c. 2 Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Associazioni senza scopo di lucro previste dalla legge sono quelle che "operano a livello nazionale, regionale o provinciale, autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi			Legge Regione Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 artt. 18,19 cc. 1,2 Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione" sono tenute ed inviare alla Provincia competente per territorio il programma delle singole iniziative organizzate mentre gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi, che possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazioni", devono dare preventiva comunicazione all'Ente in caso di viaggi di durata superiore a quella stabilita dalla legge.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e relative alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati.			Legge Regione Emilia Romagna 28 Luglio 2004 n. 16 art. 2 c. 4 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza in materia di strutture ricettive dirette all'ospitalità .			Legge Regione Emilia Romagna 28 Luglio 2004 n. 16 art. 2 c. 5 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il titolare o il gestore di strutture ricettive: a) comunica alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia; b) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia. Le			Legge Regione Emilia Romagna 28 Luglio 2004 n. 16 art. 21 cc. 3,5 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di apertura e chiusura e quelle relative ai prezzi.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province ed i Comuni fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive.			Legge Regione Emilia Romagna 28 Luglio 2004 n. 16 art. 35 c. 1 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità
	<i>Altre funzioni e attività</i> I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime.			Legge Regione Emilia Romagna 28 Luglio 2004 n. 16 art. 32 cc. 1,2 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce funzione fondamentale di governo della Regione, delle Province e dei Comuni.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 2 c. 1 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Nel procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, la Provincia valuta preventivamente la sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 5 c. 1 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Nel procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, la Provincia provvede al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 5 c. 4 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica, gli enti locali e la Regione accertano i limiti e i vincoli che agli stessi derivano da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, da caratteristiche morfologiche o geologiche e da fattori di rischio ambientale.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 6 c. 1 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Altre funzioni e attività</i> Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, la pianificazione territoriale e urbanistica può, altresì, subordinare l'attuazione degli interventi di trasformazione a interventi di mitigazione degli impatti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilità; ovvero condizioni individuate dal piano, che garantiscono la sostenibilità del nuovo intervento. I vincoli e le condizioni alla pianificazione sono stabiliti dal P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) o dagli			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 6 c. 2 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Sono attribuite alla Provincia soltanto le funzioni di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e regionale, che attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 9 c. 2 lett. c Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> L'intesa sulla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici è espressa dalla Provincia nei casi non rientranti fra quelli di competenza regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 37 c. 1 lett. b Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica provvede a convocare la conferenza preliminare prevista ai sensi della disposizioni statali vigenti.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 40 c. 2 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> In considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di P.T.C.P.(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), ovvero il Comune e la Provincia in caso di P.S.C., possono stipulare un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 14 c. 7 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia e i Comuni possono promuovere accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 15 c. 1 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, quali enti locali, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 18 c. 1 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia, attraverso il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.), definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale. Il P.T.C.P. è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 26 cc. 1, 2 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sono delegati alle Province l'esercizio dei poteri sostitutivi e l'eventuale nomina di un commissario ad acta.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 46 c. 2 lett. a, d Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Nei Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica, la Provincia esprime il parere sul P.O.C. (Piano Operativo Comunale) e sui P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi) nonché, in via transitoria, sulle varianti al P.R.G. (Piano Regolatore Generale), in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.			Legge Regione Emilia Romagna 25 Novembre 2002 n. 31 art. 37 c. 1 Disciplina generale dell'edilizia
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è altresì competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie, salve le funzioni relative alla realizzazione di opere pubbliche regionali. Costituiscono autorità espropriante i Comuni, le Comunità montane, le			Legge Regione Emilia Romagna 19 Dicembre 2002 n. 37 art. 3 cc. 1, 2, 3, 9 Disposizioni regionali in materia di espropri Decreto Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	Province, la Regione e ogni altro ente competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, secondo la legge statale o regionale, nonché i Comuni cui sia stata conferita la funzione espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche regionali. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse può accedere a titolo gratuito alle informazioni presenti nell'archivio informatico, anche per via telematica.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> I Soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 19 Dicembre 2002 n. 37 art. 25 c. 4 Disposizioni regionali in materia di espropri

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Edilizia residenziale pubblica)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Gli Enti locali, con la Regione, perseguono il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione delle decisioni in materia di edilizia residenziale pubblica.			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 art. 7 c. 1 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Per quanto concerne le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, le Province svolgono: -			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 95 cc. 1, 2 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	attività di concertazione dei programmi tra Regione, Province e Comuni, nonché tra questi e le parti sociali interessate; - attività di programmazione, d'intesa con gli altri Enti locali, delle risorse finanziarie; - attività di definizione degli ambiti territoriali nei quali sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale. Alle Province compete, inoltre, la definizione degli ambiti territoriali in cui sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica (E.r.p.).			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province: - concorrono, con le competenti Amministrazioni dello Stato e con la Regione, all'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale; - valutano i fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale e individuano, conseguentemente, i Comuni o gli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi. Nell'individuazione delle priorità, le Province valutano la coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali e la loro compatibilità con i sistemi ambientale, insediativo, della mobilità, infrastrutturale, sociale ed economico.			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 art. 5 cc. 1, 2 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle politiche abitative a livello locale, le Province istituiscono un Tavolo di concertazione con i Comuni del proprio territorio. Il Tavolo di concertazione provvede, in particolare: a) al parere sull'individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative; b) all'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 art. 5 c. 3 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	degli alloggi E.r.p; c) al coordinamento nella gestione del patrimonio E.r.p., anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi E.r.p..			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province provvedono, anche attraverso l'Osservatorio regionale del sistema abitativo, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale e alla conseguente individuazione dei Comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il Tavolo di concertazione.			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 art. 5 c. 1 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nell'individuare le modalità di funzionamento del Tavolo di concertazione, le Province definiscono la partecipazione delle parti sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per specifiche materie e competenze.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province, i Comuni, e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività delle A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) anche attraverso convenzione.			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 art. 41 c. 2 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Regione, d'intesa con le Province, specifica e articola i compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, individuando forme di coordinamento con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio, al fine di costituire uno strumento per accertare i fabbisogni abitativi.			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 art. 16 c. 3 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo
	<i>Altre funzioni e attività</i> Gli enti locali (quindi anche la Provincia) ed i soggetti cui è affidata la gestione del patrimonio sono tenuti a fornire			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 art. 17 c. 3 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	annualmente le informazioni sui dati relativi all'intervento pubblico nel settore edilizio alla Regione, la quale provvede alla definizione degli standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo.			

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Programmazione ambientale)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Sulla base del P.T.R.T.A., le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 99 c. 4 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sulla base di ambiti di intervento individuati dalla Regione, le Province prevedono contributi a soggetti privati per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma regionale di tutela dell'ambiente (P.T.R.T.A.) e a soggetti pubblici e privati per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 99 c. 3 lett. d Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi ambientali e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché la rendicontazione finale.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 100 c. 3 Riforma del sistema regionale e locale

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Rischio di crisi ambientale)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di più province, elaborano il Piano di risanamento. Il piano individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 103 cc. 4,10 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 103 cc. 4,10 Riforma del sistema regionale e locale

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Rifiuti)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale al fine di: a) individuare le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi; b) analizzare l'andamento tendenziale della produzione di rifiuti; c) valutare le possibili azioni di razionalizzazione della gestione dei rifiuti.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 128 cc. 1, 2 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia adotta il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti al fine di: a) stabilire condizioni e criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, eccetto le discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 128 cc. 1, 3 Riforma del sistema regionale e locale Decreto Legislativo Stato 5 Febbraio 1997 n. 22 art. 22 c. 3 lett. a, b, c, d, f, g, h-bis Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	insediamenti produttivi; b) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare; c) stabilire il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani, l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione; d) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento; e) prevedere iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; f) prevedere iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia; g) stabilire tipi, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; h) localizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto; i) effettuare anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani.			imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia approva i progetti per la realizzazione di impianti di smaltimento/recupero rifiuti.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Marzo 1999 n. 3 art. 132 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia rilascia l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 131 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia rilascia l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 132 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia svolge ispezioni, controlli, prelievi di campioni in relazione all'osservanza delle condizioni inerenti			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 136 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	l'autorizzazione all'eliminazione degli olii usati e svolge gli altri adempimenti concernenti le funzioni amministrative relative all'eliminazione degli olii usati, comprese le relative autorizzazioni.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia esercita le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazione ai trasporti transfrontalieri di rifiuti.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 137 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia, nell'ambito dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti (P.P.G.R.), stabilisce obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale, articolati temporalmente e per ambiti territoriali.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Luglio 1994 n. 27 art. 13 c. 1 Disciplina dello smaltimento dei rifiuti
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia può stabilire intese al fine di prevedere e realizzare impianti al servizio di bacini interprovinciali.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Luglio 1994 n. 27 art. 13 c. 3 Disciplina dello smaltimento dei rifiuti
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia effettua il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti, con cadenza almeno semestrale, verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. Sono sottoposte a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Luglio 1994 n. 27 art. 30 cc. 1, 2 Disciplina dello smaltimento dei rifiuti
	<i>Altre funzioni e attività</i> I risultati dei controlli periodici sulle attività di smaltimento di rifiuti eseguiti dalla Provincia vengono comunicati alla Regione, nonché al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli Albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Luglio 1994 n. 27 art. 30 c. 3 Disciplina dello smaltimento di rifiuti

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale partecipano ad una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai comuni relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante convenzione o consorzio di funzioni.			Legge Regione Emilia Romagna 6 Settembre 1999 n. 25 art. 3 c. 1 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> LA Provincia con gli atti costitutivi della forma di cooperazione prevede la possibilità di svolgere per il tramite dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici le funzioni amministrative relative a ulteriori servizi pubblici rispetto al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti.			Legge Regione Emilia Romagna 6 Settembre 1999 n. 25 art. 5 c. 1 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani
	<i>Altre funzioni e attività</i> Regione, Province e Agenzie di ambito per i servizi pubblici (A.T.O.) possono stipulare accordi al fine di assicurare in ogni ambito territoriale ottimale la gestione unitaria del servizio.			Legge Regione Emilia Romagna 6 Settembre 1999 n. 25 art. 19 c. 2 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Risorse idriche e difesa del suolo)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> In concorso con la Regione, le Province esercitano funzioni di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e difesa del suolo al fine di assicurare l'unitario governo sotto il profilo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nonché per assicurare l'unitario governo delle risorse idriche in termini di tutela della qualità e			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 138 cc. 1, 2 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	del razionale utilizzo delle relative quantità.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province interessate partecipano, con propri rappresentanti, agli organi istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali, nei modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorità.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 138 c. 3 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province interessate partecipano alla definizione delle posizioni e delle volontà che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorità di bacino nazionale del Po, tramite il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 139 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le funzioni aventi carattere puntuale e rilevanza locale.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 140 c. 4 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti e attività: - provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali; - provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente; - accertamenti, attestazioni ed altri incombeni relativi agli impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario, statale e regionale; - attività di vigilanza in materia di polizia mineraria.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 147 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province partecipano alle seguenti commissioni: a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, delle indennità di esproprio e del valore delle costruzioni abusive; b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari; c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari medi; d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 147 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	spettacolo; e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti; f) commissione tecnica permanente per i gas tossici.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Alle Province sono delegate le funzioni amministrative relative alla tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno (nei territori fuori dalla competenza di comunità montane e unioni di comuni).			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 148 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Alle Province è delegato il rilascio del parere per l'abbattimento di alberature stradali (nei territori fuori dalla competenza di comunità montane e unioni di comuni).			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 148 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province partecipano ad una forma di cooperazione (A.T.O.) per l'esercizio unitario tutte le funzioni amministrative spettanti ai comuni relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante convenzione o consorzio di funzioni.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 25 art. 3 c. 1 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, mediante gli atti costitutivi della forma di cooperazione, possono prevedere la possibilità di svolgere, per il tramite dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici (A.T.O.), funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi pubblici rispetto al servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani.			Legge Regione Emilia Romagna 6 Settembre 1999 n. 25 art. 5 c. 1 Delimitazione degli ambiti ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, rapportandosi con i soggetti privati, gestiscono le aree del demanio idrico avute in concessione per finalità di tutela ambientale, al fine di consentire l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo delle aree medesime.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 15 c. 3 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province svolgono le funzioni relative alla valutazione degli aspetti ambientali relativi a procedure di concessione e autorizzazione ministeriale per gli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 12 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Vincolo idrogeologico)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia è competente per le funzioni relative al vincolo idrogeologico qualora i Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti non abbiano istituito forme associative.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 149 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale Delibera Regione Emilia Romagna 11 Luglio 2000 n. 1117 Direttiva in materia di gestione del vincolo idrogeologico

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Miniere e attività estrattive)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano, in forza di subdelega da parte della Regione, le funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di polizia mineraria su terraferma.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 146 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Alle Province è (sub) delegato il rilascio dei permessi di ricerca mineraria.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 146 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Alle Province sono (sub) delegate le funzioni relative alla zonizzazione delle aree di sfruttamento minerario, attraverso il piano infraregionale delle attività estrattive.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 146 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La pianificazione in materia di attività estrattive è realizzata a livello provinciale mediante il Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.), che attua le prescrizioni e le previsioni del Piano territoriale regionale e dei piani di bacino.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Luglio 1991 n. 17 art. 4 Disciplina delle attività estrattive
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero dal P.A.E. al Comune che ne abbia fatto richiesta motivata, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Luglio 1991 n. 17 art. 10 c. 2 Disciplina delle attività estrattive
	<i>Altre funzioni e attività</i> Ogni Provincia istituisce la Commissione infraregionale per le attività estrattive con compiti consultivi, per ogni questione in materia, su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Luglio 1991 n. 17 art. 25 c. 1 Disciplina delle attività estrattive
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave, le quali tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori, assicurano il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale e garantiscono il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato, sono delegate alle Province ad eccezione di quelle, riguardanti la salute dei lavoratori nelle cave, esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 147 c. 1 lett. b Riforma del sistema regionale e locale Legge Regione Emilia Romagna 18 Luglio 1991 n. 17 art. 21 cc. 1,2,3 Disciplina delle attività estrattive
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. Il P.I.A.E. può assumere il			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 23 cc. 1, 2 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.), previa intesa con i Comuni interessati.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 24 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Edilizia, opere e lavori pubblici)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> L'affidamento per la realizzazione di opere e lavori pubblici di competenza regionale è effettuato (dalla Regione) d'intesa con gli Enti Locali (quindi anche le Province) ovvero con i consorzi di bonifica, nonché con gli enti pubblici o le altre aziende dipendenti dalla Regione, i quali provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o in economia.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 22 art. 9 c. 3 Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 -
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, la Provincia, qualora sia l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera, promuove la conclusione di un accordo di programma.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 158 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'approvazione dell'accordo di programma			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 158 c. 1

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	promosso dalla Provincia per la realizzazione delle opere individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.			Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Alle Province sono delegate dallo Stato le funzioni relative a: a) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche individuate; b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV; c) la valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza; d) l'edilizia di culto; e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici. Sono fatte salve le diverse allocazioni di funzioni in materia di difesa del suolo, viabilità e trasporti (alla Provincia per i lavori nei Comuni non capoluogo di provincia o con popolazione inferiore a 50.000 abitanti).			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 157 c. 3 lett. b) Riforma del sistema regionale e locale Decreto Legislativo Stato 31 Marzo 1998 n. 112 art. 94 c. 2 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province sono subdelegate all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Stato alle Regioni, relative a progettazione, esecuzione, manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie non espressamente mantenute in capo allo Stato ai sensi della vigente normativa nazionale. Le Province sono competenti all'esercizio delle suddette funzioni per quanto concerne i lavori da realizzarsi nei Comuni non capoluogo di provincia o con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 157 c. 4 Riforma del sistema regionale e locale Decreto Legislativo Stato 31 Marzo 1998 n. 112 art. 94 c. 1 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i>			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. 37 c. 1 lett. b)

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, è espressa, anche in sede di Conferenza dei servizi: b) dalla Provincia, in tutti i casi diversi da quelli relativi alle opere di rilievo nazionale o regionale ovvero che riguardino il territorio di due o più Province (di competenza della Giunta regionale).			Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia può provvedere in via sostitutiva qualora i Comuni non individuino nello strumento urbanistico vigente le aree soggette a vincolo paesaggistico, attraverso apposita variante, ovvero non approvino il piano strutturale comunale.			Legge Regione Emilia Romagna 25 Novembre 2002 n. 31 art. 46 c. 4 Disciplina generale dell'edilizia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità previste dalla legge, lo "Sportello unico per l'edilizia" informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori e gli altri successivi provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 3 c. 1 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
	<i>Altre funzioni e attività</i> Per le opere eseguite da amministrazioni regionali, provinciali e comunali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità previste dalla legge, lo "Sportello unico per l'edilizia" informa rispettivamente il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia o il Sindaco.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 3 c. 2 (primo periodo) Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia o al Sindaco			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 3 c. 2 (secondo periodo) Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	spetta l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori e gli altri successivi provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia.			applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati e degli elementi conoscitivi sull'abusivismo edilizio, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste. Essa fornisce agli Sportelli unici per l'edilizia il supporto tecnico e giuridico-amministrativo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico edilizia.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 5 c. 1 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Giunta provinciale assume in via sostitutiva i provvedimenti eventualmente necessari di sospensione dei lavori e di irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia in caso di inerzia dello Sportello unico per l'edilizia, protrattasi per quindici giorni dalla scadenza del termine: a) per la verifica della regolarità delle opere; b) per l'emanazione dell'ordine di sospensione dei lavori; c) per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi; d) per l'attuazione delle demolizioni delle opere abusive. I provvedimenti sostitutivi sono emanati anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, previa diffida a provvedere, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni, al compimento degli atti dovuti ovvero alla comunicazione delle ragioni del ritardo.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 5 c. 2 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
	<i>Altre funzioni e attività</i> I provvedimenti assunti in via sostitutiva dalla Giunta provinciale sono inviati all'amministrazione comunale e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente Autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assunzione dei			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 5 c. 3 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	provvedimenti in via sostitutiva (supra), la Provincia può richiedere allo Sportello unico per l'edilizia informazioni ed elementi conoscitivi in merito agli esiti istruttori delle verifiche realizzate e allo stato dei procedimenti sanzionatori.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale, il competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, su richiesta della Regione, della Provincia, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione e al ripristino.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 9 c. 5 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, si verifica l'acquisizione di diritto delle opere abusive e delle aree di pertinenza delle stesse a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni (tra cui la Provincia) provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile dell'abuso.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 9 c. 2 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 123 c. 8 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 13 c. 3 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le amministrazioni competenti alla tutela (Provincia, Ente Parco, Comunità Montana, Stato, ecc. ...), in caso di inottemperanza del Comune possono provvedere alla demolizione e al ripristino.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 9 c. 4 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Al fine di agevolare l'esecuzione da parte dei Comuni dei provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, le Province selezionano, anche per distinti ambiti territoriali, le imprese alle quali i Comuni possono affidare direttamente la realizzazione dei relativi lavori. Le Province provvedono periodicamente alla selezione delle imprese attraverso lo svolgimento delle procedure di scelta previste dalla normativa vigente.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 24 cc. 1, 2 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Ad esito della selezione periodica delle imprese, alle quali i Comuni possono affidare direttamente la realizzazione dei relativi lavori di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, le Province stipulano convenzioni quadro con le quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare l'affidamento diretto dei suddetti lavori.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 art. 24 c. 3 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
	<i>Altre funzioni e attività</i> E' inviata alla Provincia copia della domanda e dello studio di fattibilità per gli interventi relativi: - ai piani di recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico; - ad opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza; - all'eliminazione di opere incongrue.			Legge Regione Emilia Romagna 15 Luglio 2002 n. 16 art. 5 c. 2 Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla legge, si esprime in merito alla conformità degli interventi con la pianificazione territoriale			Legge Regione Emilia Romagna 15 Luglio 2002 n. 16 art. 5 cc. 2, 3 Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio. Il suddetto parere concerne le seguenti tipologie di intervento: - i piani di recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico; - le opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza; - l'eliminazione di opere incongrue.			

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Zone sismiche)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province sono sentite dalla Giunta regionale per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione degli elenchi delle medesime.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 145 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Relativamente alle zone sismiche dei Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica, la Provincia esprime il parere sul P.O.C. (Piano Operativo Comunale) e sul P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) nonché, in via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente P.R.G. (Piano Regolatore Generale), in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.			Legge Regione Emilia Romagna 25 Novembre 2002 n. 31 art. 37 c. 1 Disciplina generale dell'edilizia
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia approva gli strumenti urbanistici, valutando il rispetto dei criteri di compatibilità delle previsioni in essi contenute con l'obiettivo della riduzione			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 art. A-2 (allegato) Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.			

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Tutela dall'inquinamento idrico)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province sono competenti: - per il rilascio dell'autorizzazione relativa allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo; - per l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative; - per la formazione e aggiornamento del catasto degli scarichi. Inoltre, alle Province compete: - il rilevamento delle caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici, nonché tenuta e aggiornamento elenco delle acque dolci superficiali (funzione svolta dalla Provincia tramite strutture dell'ARPA); - il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico; - il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 111 cc. 1, 2 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Alle Province compete la pianificazione in materia di tutela, uso e risanamento delle acque (all'interno del P.T.C.P.), in armonia col Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 115 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province designano le acque costiere/salmastre idonee alla			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 116 cc. 1, 3 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	molluschicoltura e allo sfruttamento dei bivalvi, curando la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco (funzione esercitata con il supporto dell'A.R.P.A.).			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province, inoltre, provvedono a pubblicare sul B.U.R. i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura e trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione europea (ogni due anni).			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 116 c. 3 lett. b, c Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Sulla base degli indirizzi regionali e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), le Province designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, curando la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 117 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province provvedono a pubblicare sul B.U.R. i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque dolci e trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione europea.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 117 c. 2 lett. b, d Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province esercitano le funzioni relative alla individuazione delle zone idonee alla balneazione (sulla base dei risultati delle analisi e di eventuali ispezioni), e quelle relative all'ampliamento della stagione balneare, da esercitarsi seguendo le direttive regionali.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 118 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i>			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 118 c. 1

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	Le Province svolgono analisi ed eventuali ispezioni ai fini dell'individuazione delle zone idonee alla balneazione.			Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonché il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 120 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Tutela dall'inquinamento atmosferico)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province individuano le zone nelle quali predisporre il Piano di risanamento atmosferico. Il Piano contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dalla normativa vigente.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 122 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> L'approvazione del Piano di risanamento spetta alle Province, qualora riguardi il territorio di più comuni o di più province. Una volta adottato, il Piano di risanamento atmosferico è trasmesso alla Regione per eventuali osservazioni.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 122 cc. 1, 3 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province sono delegate a: - rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; - controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera; - espressione del parere per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 122 c. 4 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province sono delegate al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 123 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Tutela dall'inquinamento acustico)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione ai limiti e divieti posti dallo Stato per i territori urbanizzati, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo di programma. Ove il conflitto riguarda Comuni appartenenti a Province di Regioni diverse, si provvede d'intesa fra le Province contermini. Ove il conflitto non sia risolto si provvede d'intesa fra le Regioni. Qualora le Province di altre Regioni non abbiano competenze in materia si provvede altresì d'intesa fra le Regioni.			Legge Regione Emilia Romagna 9 Maggio 2001 n. 15 art. 2 c. 5 Disposizioni in materia di inquinamento acustico
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico.			Legge Regione Emilia Romagna 9 Maggio 2001 n. 15 art. 7 c. 2 Disposizioni in materia di inquinamento acustico
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province provvedono alla concessione dei contributi per l'attuazione dei piani di risanamento acustico.			Legge Regione Emilia Romagna 9 Maggio 2001 n. 15 art. 7 c. 2 Disposizioni in materia di inquinamento acustico
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia riconosce, su domanda dell'interessato, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, il cui elenco ufficiale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.			Legge Regione Emilia Romagna 9 Maggio 2001 n. 15 art. 12 Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di più Comuni. Gli enti locali, secondo le rispettive competenze, irrogano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di settore in materia inquinamento acustico ed introitano le somme derivanti.			Legge Regione Emilia Romagna 9 Maggio 2001 n. 15 art. 15 cc. 1, 3 Disposizioni in materia di inquinamento acustico

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Tutela dall'inquinamento elettromagnetico)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 1 c. 3 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione della emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori fissati dalla disciplina statale di settore.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 3 c. 1 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva è approvato con le procedure previste per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente, e può essere contenuto nel PTCP. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 3 cc. 2, 3 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree classificate dagli strumenti di pianificazione come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi, o anche nei parchi urbani, o in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva esprime parere nel procedimento di autorizzazione da parte del Comune di un impianto radio-tv, prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella Pianificazione Urbanistica Comunale.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 6 c. 4 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia interessata è sentita dal Comune ai fini dell'approvazione del Piano di risanamento dell'impianto radio-tv.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 7 cc. 4, 7, 8, 9, 11 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
	<i>Altre funzioni e attività</i> Ai fini della definizione comunale dei corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 13 c. 2 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia, acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL, approva il Piano di risanamento presentato dal gestore delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 14 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico Legge Regione Emilia Romagna 22 Febbraio 1993 n. 10 art. 3 Norme in materia di opere relative a linee

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	elettrici di tensione sino a 150.000 volt, con le priorità d'intervento. Gli interventi contenuti nel Piano sono così autorizzati e dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più Province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle Province interessate. L'autorizzazione del Piano contiene l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici.			ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'elenco delle linee ed impianti in esercizio, che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica, individuati dai Comuni è inviato alla Provincia.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 15 c. 1 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
	<i>Altre funzioni e attività</i> È istituito presso la Provincia il Catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 15 c. 2 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> L'attività di vigilanza e controllo per gli impianti di emittenza radio-tv e di telefonia mobile è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 16 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 19 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> È istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). Il Comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 20 c. 1 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva esprime parere sulle autorizzazioni agli impianti radio-tv, e collabora con la Provincia per la predisposizione del Piano di localizzazione.			Legge Regione Emilia Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 art. 20 c. 2 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Tutela integrata dall'inquinamento)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Gli impianti, nuovi ed esistenti, per i quali tale autorizzazione è obbligatoria sono individuati dalla normativa europea di settore e ineriscono: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, e altre attività. L'autorizzazione integrata ambientale riguarda anche le modifiche sostanziali a tali impianti. Sono esclusi gli impianti assoggettati a Valutazione di impatto			Legge Regione Emilia Romagna 11 Ottobre 2004 n. 21 artt. 2, 3 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento Direttiva Unione Europea 24 Settembre 1996 n. 61 Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	ambientale di competenza statale. Su richiesta del gestore, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata anche relativamente a impianti per i quali essa non è obbligatoria. La Provincia può avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA).			
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'autorizzazione integrata ambientale è una procedura ad evidenza pubblica che sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, fatta salva la normativa in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. In particolare, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni: a) autorizzazione all'emissione in atmosfera; b) autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo; c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria; d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti; e) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti; f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici.			Legge Regione Emilia Romagna 11 Ottobre 2004 n. 21 art. 5 cc. 2, 3 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale. In tal caso, si applicano le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dalla disciplina regionale in materia di VIA.			Legge Regione Emilia Romagna 11 Ottobre 2004 n. 21 art. 6 c. 2 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
	<i>Altre funzioni e attività</i> La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata dal gestore allo Sportello unico di delle attività produttive,			Legge Regione Emilia Romagna 11 Ottobre 2004 n. 21 art. 7 c. 2 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	o, in assenza di esso, alla Provincia territorialmente competente.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Sul Bollettino ufficiale della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito della domanda.			Legge Regione Emilia Romagna 11 Ottobre 2004 n. 21 art. 8 c. 2 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. La Provincia, anche su richiesta del Comune, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari, assegnando un termine per l'adempimento. La richiesta sospende i termini del procedimento. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente competente. Decorso il termine di presentazione del parere comunale, la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza del predetto parere.			Legge Regione Emilia Romagna 11 Ottobre 2004 n. 21 art. 10 cc. 1, 2, 3 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, la Provincia acquisisce il parere di A.R.P.A. per quanto riguarda il monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce inoltre i pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni relative a: emissioni atmosferiche, scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e in rete fognaria; realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, spandimento sul suolo di liquami zootecnici. Le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'impianto. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia la realizzazione sia			Legge Regione Emilia Romagna 11 Ottobre 2004 n. 21 art. 10 cc. 4, 7, 8, 9, 11 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	l'esercizio dell'impianto. La Provincia cura la comunicazione della autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle Pubbliche Amministrazioni interessate e ad A.R.P.A. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti aver aderito volontariamente a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, la Provincia informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione a detto Stato dei dati concernenti l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alla disciplina di legge.			Legge Regione Emilia Romagna 11 Ottobre 2004 n. 21 art. 17 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Tutela dall'inquinamento luminoso)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Allo scopo di promuovere la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, le Province: - esercitano le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per l'attuazione della legislazione regionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso; - curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare; - aggiornano l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.			Legge Regione Emilia Romagna 29 Settembre 2003 n. 19 art. 3 c. 1 lett. a, b, e Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Allo scopo di promuovere la riduzione			Legge Regione Emilia Romagna 29 Settembre 2003 n. 19 art. 3 c. 1 lett. c, d Norme in materia di riduzione

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, le Province: - definiscono, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, l'estensione delle zone di protezione dallo inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare qualora interessi aree di più Comuni; - individuano, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica.			dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Valutazione di impatto ambientale)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nelle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e in quelle ad essa connesse, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 3 c. 1 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia è competente per le seguenti procedure: - procedure relative ai progetti compresi nelle categorie A.2 e B.2; - A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni; - Procedure di competenza comunale qualora il Comune sia il proponente; - Procedure relative a progetti inferiori alle soglie dimensionali di cui alle categorie A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente; - Procedure relative ai progetti di cui alle categorie A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su richiesta del			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 5 c. 2 Disciplina della procedura d'impatto ambientale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	proponente.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di screening e VIA l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 5 c. 6 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Per i progetti compresi nelle categorie A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive, l'autorità competente provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 7 c. 1 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Altre funzioni e attività</i> La procedura di verifica (screening) è una procedura ad evidenza pubblica che si conclude entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'avviso di avvenuto deposito con la decisione di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, eventualmente con prescrizioni per la mitigazione degli impatti, oppure con la decisione di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA. Per i progetti assoggettati alla procedura di screening, il proponente presenta all'autorità competente ovvero allo sportello unico l'apposita domanda, allegando i seguenti elaborati: a) il progetto preliminare; b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto; c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. L'autorità competente assicura il			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 artt. 9, 10 Disciplina della procedura d'impatto ambientale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	contraddittorio con il proponente.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da uno studio di impatto ambientale (S.I.A.), elaborato a cura e spese del proponente.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 11 c. 1 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Per i progetti da sottoporre a VIA, la definizione dei contenuti del S.I.A. nonché della documentazione e degli elaborati progettuali avvengono in un'apposita conferenza di servizi, convocata dall'autorità competente, che garantisce inoltre il contraddittorio con il proponente. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 12 cc. 1, 4, 5, 6 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Altre funzioni e attività</i> La domanda per attivare la procedura di V.I.A. va presentata allo sportello unico ovvero all'autorità competente, e deve contenere il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, nonché deve essere corredata della documentazione richiesta dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 13 cc. 1, 2 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 15 c. 3 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (VIA), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 16 cc. 1, 3 Disciplina della procedura d'impatto ambientale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	assoggettati alla procedura di verifica (screening). La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel BUR.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> La VIA positiva per i progetti relativi alle attività produttive comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale. La VIA positiva per i progetti di opere pubbliche comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente. La VIA positiva per le opere pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A. e l'assenso della PA comunale sia ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. La VIA positiva, qualora comprenda autorizzazione paesaggistica, è trasmessa al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La VIA positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le PA competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 17 Disciplina della procedura d'impatto ambientale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. La VIA negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera. In relazione alle caratteristiche del progetto, la VIA positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul BUR, una Conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto e per l'esame dello stesso.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 18 cc. 1, 2 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministro dell'Ambiente.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 21 c. 1 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'autorità che ha svolto la VIA è competente a ricevere dal proponente le comunicazioni relative ai risultati del monitoraggio nel tempo e alle informazioni su eventuali modifiche intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 22 c. 1 Disciplina della procedura d'impatto ambientale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle legislazione regionale di settore nonché delle prescrizioni contenute nella V.I.A. o nello screening, avvalendosi di ARPA. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver acquisito la V.I.A. positiva			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 artt. 22, 24 Disciplina della procedura d'impatto ambientale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	ovvero senza l'effettuazione della procedura di screening in violazione della legislazione regionale di settore, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Nei casi in cui il progetto è realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella V.I.A. o nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening), l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la V.I.A. o l'atto conclusivo dello screening e dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure di VIA e screening.			Legge Regione Emilia Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 art. 25 c. 1 Disciplina della procedura d'impatto ambientale

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Controlli ambientali)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Gli Enti locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA, che assicura loro anche un'attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di			Legge Regione Emilia Romagna 19 Aprile 1995 n. 44 art. 3 cc. 1, 2, 5 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	apposite convenzioni ed accordi di programma. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende-USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività inerenti le proprie funzioni istituzionali.			

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Protezione Civile)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province provvedono all'espletamento delle attività di protezione civile in concorso con la Regione, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, le altre forme associative e ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata che svolge nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 1 c. 2 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province e gli altri soggetti compongono il sistema regionale di protezione civile, che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 1 c. 3 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province in concorso con la Regione e gli Enti locali promuovono lo sviluppo del volontariato di protezione civile, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 1 c. 5 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia provvede, in concorso con il Comune capoluogo di Provincia,			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 4 c. 5 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	all'individuazione e alla costituzione nel proprio ambito territoriale di una sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente che funge da Centro provinciale unificato di protezione civile.			regionale di protezione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province provvedono: alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 5 c. 2 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province provvedono: a) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi; b) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza; c) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; d) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17; e) all'attuazione delle attività in campo formativo; f) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile; g) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 5 c. 2 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	attribuzioni e competenze.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province partecipano al Comitato regionale di protezione civile e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 5 c. 2 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province provvedono: a) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale; b) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili; c) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza (sostanze pericolose); d) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale; e) alla programmazione delle attività in campo formativo;			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 5 c. 2 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> Ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto delle normative in corso disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato provinciale di protezione civile			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 5 c. 3 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> In ogni capoluogo di Provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 5 c. 3 Norme in materia di protezione civile e

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
				volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province si raccordano con i Comuni e le Comunità montane (per i territori montani) per ricevere le rilevazioni, le raccolte, le elaborazioni e l'aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 6 c. 1 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Per l'attuazione degli interventi di emergenza le Province, in stretto raccordo con la Regione, gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici e gli Enti locali concorrono al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 8 c. 4 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province designano i propri rappresentanti nei Comitati istituzionali, composti dagli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, che possono proporre appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 9 c. 2 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> Gli uffici e le strutture tecniche delle Province maggiormente colpite dagli eventi calamitosi operano in stretto raccordo con l'Agenzia regionale (che coordina l'istruttoria tecnica dei piani), nell'istruttoria per la redazione dei piani di interventi urgenti di protezione civile.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 9 c. 3 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province concorrono all'attività istruttoria del programma di previsione e prevenzione dei rischi.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 11 c. 2 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province programmano le attività di formazione e informazione in materia di protezione civile.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 16 c. 2 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i>			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 16 c. 2

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	Le Province, al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione: a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoproduzione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole; b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.			Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province in concorso con le amministrazioni statali, la Regione e gli altri enti locali favoriscono la partecipazione del volontariato regionale di protezione civile alle attività di protezione civile.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 17 c. 3 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le competenti strutture organizzative delle Province interessate operano, in accordo con il Direttore dell'Agenzia regionale, in merito all'impiego della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 17 c. 4 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 17 c. 5 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province sono competenti per l'iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile dalle sezioni provinciali dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 17 c. 7 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province interessate dagli eventi calamitosi possono disporre l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 7 Febbraio 2005 n. 1 art. 18 c. 4 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile

**Territorio, ambiente e infrastrutture
(Parchi e riserve naturali, protezione flora e fauna)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province organizzano e coordinano il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 3 c. 4 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province provvedono all'individuazione delle Aree di collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente interessate. Le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, nonché dai piani faunistici provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 7 cc. 2, 3 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	territorio di più Province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province possono dotarsi di organismi consultivi analoghi al Comitato regionale per l'ambiente naturale, per assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell'ambito territoriale di competenza del sistema provinciale.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 8 c. 4 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 9 c. 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Attraverso i Programmi triennali delle Aree protette, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei Siti natura 2000, gli Enti di gestione favoriscono forme e modalità di promozione, agevolazione e incentivazione, con le relative priorità, a favore dei cittadini residenti e delle imprese operanti all'interno delle Aree protette resisi disponibili a coordinare le proprie attività ed iniziative con quelle degli Enti gestori. Gli Enti di gestione delle Aree protette possono concedere a mezzo di specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area protetta.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 10 cc. 3, 4 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Al fine di tutelare la biodiversità, quale obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale, la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea,			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 11 cc. 2, 3 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	con particolare riguardo alle entità rare e minacciate. Inoltre promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 attraverso la trasmissione alla Giunta regionale di un rapporto contenente: a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati; b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale; c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale; d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 14 c. 1 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla disciplina regionale relativa ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 14 c. 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	Programma regionale attraverso: a) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico; b) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia; c) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico; d) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla disciplina regionale relativa ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso: a) la gestione delle Riserve naturali regionali; b) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive; c) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione; d) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 14 c. 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le loro funzioni d'intesa tra loro.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 14 c. 3 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia territorialmente interessata formula la proposta di costituzione dell'Ente di gestione del Parco, (qualora più Province siano interessate, la proposta è formulata d'intesa fra le stesse). La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi territori limitrofi o appartenenti ad un'area ambientalmente omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, può essere affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 18 cc. 1, 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Il Piano del Parco è approvato e adottato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP, per quanto non previsto dalla legislazione regionale su parchi.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 28 c. 1 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione tra Provincia e Regione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate dai soggetti interessati (ovvero: Enti pubblici; associazioni economiche e sociali e associazioni per la tutela degli interessi diffusi; singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti), il Consiglio provinciale dichiara la			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 25 cc. 3, 13, 14, 15 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la Regione in merito alla conformità del Piano territoriale del Parco agli strumenti della pianificazione regionale. Qualora non sia intervenuto l'accordo di pianificazione tra Provincia e Regione, la Provincia approva il Piano territoriale del Parco in conformità all'intesa regionale. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di più Province il relativo Piano territoriale è adottato d'intesa tra le Province interessate. L'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dalla superficie del Parco.			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia competente approva il progetto di intervento particolareggiato per il Parco trasmesso dal Consorzio, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 27 c. 5 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Qualora la Regione non si esprima sulla coerenza del Regolamento del parco con il Programma regionale e con la legge istitutiva, la Provincia procede all'approvazione del Regolamento, trasmessole dall'Ente di gestione del Parco.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 32 c. 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 33 c. 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	medesimo, approvano un accordo agro-ambientale al fine di formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> L'accordo agro-ambientale approvato dall'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in ambito regionale, è altresì finalizzato a: a) promuovere le produzioni del territorio; b) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità; c) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale; d) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale; e) promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili; f) promuovere il turismo rurale e naturalistico.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 33 c. 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province possono promuovere l'accordo agro-ambientale. L'accordo agro-ambientale deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di sviluppo rurale e con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco. L'accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 33 cc. 7, 8 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia predispone il Piano faunistico-venatorio, acquisendo le proposte del Parco per il territorio di competenza.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 36 c. 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Attraverso uno specifico Regolamento di settore, adottato secondo la procedura prevista per il regolamento del parco, sono stabilite le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 38 c. 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> In base alla delibera del Consiglio regionale istitutiva della Riserva, quest'ultima può essere gestita dalla Provincia territorialmente interessata, oppure, nel caso in cui la Riserva sia compresa nel territorio di più Province, da un Consorzio costituito tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 44 c. 1 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia, quale soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti: a) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale; b) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 44 c. 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre forme associative previste dalla legge regionale per l'esercizio delle seguenti funzioni: a) realizzazione di opere e interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, b) studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale, c) promozione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale, d) le altre funzioni previste dall'atto istitutivo. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c), la Provincia può altresì avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 44 cc. 3, 4 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> La delibera del Consiglio regionale istitutiva della riserva naturale regionale classifica quest'ultima secondo una delle seguenti tipologie: a) Riserve naturali generali; b) Riserve naturali speciali. Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 45 cc. 1, 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 46 cc. 1, 4 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Il Regolamento di gestione della riserva è approvato dalla Provincia.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 46 c. 5 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> Quando la Riserva naturale interessa il territorio di più Province il Regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 46 c. 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei siti			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 47 cc. 1, 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	Natura 2000, l'Ente di gestione predispone il Programma triennale di tutela e di valorizzazione. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva regionale può essere articolato in programmi attuativi annuali. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in particolare prevede: a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale; b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità temporale del programma stesso; c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma; d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.			Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva regionale, adottato dall'Ente di gestione della riserva, è approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 47 c. 3 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 48 c. 1 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> L'Ente di gestione della riserva rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 49 c. 1 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Previa intesa con il Comune interessato, il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 49 c. 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei Siti natura 2000. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra loro alla sua istituzione. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative previste dalla legge regionale, territorialmente interessati.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 50 cc. 1, 2, 4 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti ai Comuni o ad altre forme associative previste dalla legge regionale. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale di cui alla legge regionale in materia edilizia, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei Siti natura 2000 nonché di quelli			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 51 cc. 1, 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	dettati dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 51 c. 4 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia. Le Province comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei Paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 51 cc. 6, 7 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia approva il Programma triennale di tutela e valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 52 c. 1 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri, degli indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei Siti natura 2000. Nel caso in cui l'Area di riequilibrio ecologico interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra di loro alla sua istituzione.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 53 cc. 1, 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione dell'Area di riequilibrio ecologico, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative previste dalla legge regionale, territorialmente interessati.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 53 c. 4 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province provvedono all'istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico già previste dagli strumenti urbanistici comunali su proposta dei Comuni.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 53 c. 5 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme associative previste dalla legge regionale. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale in materia edilizia, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei Siti natura 2000 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 54 cc. 1, 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 54 c. 3 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 54 cc. 5, 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia. Le Province comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.			Natura 2000
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco, che ha funzioni di Polizia amministrativa locale e le esercita nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza (le competenze di servizio del personale guardiaparco ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime).			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 55 cc. 1, 2 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 55 c. 3 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco, dall'atto istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai Regolamenti del Parco e della Riserva. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 59 cc. 1, 3 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 60 c. 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Altre funzioni e attività</i> I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 art. 60 c. 7 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province adottano, per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio (e qualora il sito ricada nel territorio di più Province, queste procedono d'intesa).			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 3 c. 1 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali
	<i>Altre funzioni e attività</i> La valutazione di incidenza, relativa ai possibili effetti su SIC e ZPS di piani territoriali, urbanistici e di settore, è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui alla legge regionale su uso e tutela del territorio, qualora prevista.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 52 cc. 1, 2 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali
	<i>Altre funzioni e attività</i> La valutazione di incidenza, relativa ai possibili effetti su SIC e ZPS di progetti e interventi, è effettuata dal soggetto			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 6 cc. 1, 2, 3 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	competente all'approvazione del progetto o dell'intervento, nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino degli habitat naturali (oltre che nel rispetto delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti). La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è ricompresa e sostituita da tale procedura, ai sensi della specifica disciplina regionale. Per la valutazione di incidenza, relativa ai possibili effetti su SIC e ZPS di progetti e interventi, l'ente che approva il progetto o l'intervento può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza, relativa ai possibili effetti su SIC e ZPS di piani territoriali, urbanistici e di settore, è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 7 c. 1 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali
	<i>Altre funzioni e attività</i> Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 7 c. 3 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Alle Province competono le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione ed importazione degli animali selvatici.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 105 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale

Territorio, ambiente e infrastrutture
(Bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati)

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia realizza gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale non realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente, per i quali non siano individuabili i responsabili.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 11 c. 2 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Qualora gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale riguardino territori di più province, la provincia maggiormente interessata approva e autorizza il progetto e gli interventi previa intesa con l'altra provincia coinvolta.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 11 c. 2 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali
	<i>Altre funzioni e attività</i> Province ed A.R.P.A. forniscono alla Regione i dati necessari per la compilazione dell'Anagrafe dei siti da bonificare.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 art. 11 c. 4 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Giugno 2006 n. 5 art. 5 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale

Viabilità e trasporti
(Viabilità)

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province provvedono ad assegnare ed erogare ai Comuni proprietari delle strade i fondi regionali per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 167-bis c. 2 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> I fondi regionali per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale possono essere assegnati ed erogati dalle Province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 167-bis c. 3 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale (strade non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale e fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti) ed in conformità agli indirizzi regionali, le Province esercitano le funzioni di gestione e vigilanza.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 164 c. 2 lett. a Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale ed in conformità agli indirizzi regionali, le Province esercitano le funzioni di programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 164 c. 2 lett. b Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale ed in conformità agli indirizzi regionali, le Province esercitano le funzioni di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 164 c. 2 lett. c Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale ed in conformità agli indirizzi regionali, le Province esercitano le funzioni di fissazione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 164 c. 2 lett. d Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale ed in conformità agli indirizzi regionali, le Province esercitano le funzioni di riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 164 c. 2 lett. d Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale ed in conformità agli indirizzi regionali, le Province esercitano le funzioni di progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 164 c. 2 lett. e Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale le Province esercitano tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 164 c. 3 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province provvedono alla classificazione e declassificazione delle strade provinciali.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 166 Riforma del sistema regionale e locale Legge Regione Emilia Romagna 19 Agosto 1994 n. 35 art. 1 Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico

**Viabilità e trasporti
(Trasporti)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province approvano il piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II, III.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 170 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le seguenti			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 170 cc. 1,2 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	funzioni delegate: - progettazione e realizzazione degli interventi di grandi infrastrutture nei porti di rilievo regionale e interregionale. - costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale; - funzioni in materia di estimo navale; - vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Alle Province sono delegate tutte le funzioni amministrative (in materia di trasporti) conferite dallo Stato alla Regione e non attribuite ad altri enti.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 170 c. 3 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Alle Province sono delegate le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali e delle macchine agricole eccezionali. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 172 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale Decreto Legislativo Stato 30 Aprile 1992 n. 285 artt. 10, 104 Nuovo codice della strada
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono a: - redazione e aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e comunali se particolarmente rilevanti. - redazione e aggiornamento di un elenco delle strade percorribili del proprio territorio.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 174 cc. 1,2 Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le funzioni relative a: a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola; d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; e) controllo			Decreto Legislativo Stato 31 Marzo 1998 n. 112 art. 105 c. 3 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.			

**Viabilità e trasporti
(Trasporto pubblico regionale e locale)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia può istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione stessa.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 9 c. 2 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Ai fini della stipula di accordi di programma con la Regione volti alla riorganizzazione della mobilità e alla qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico, le Province possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 12 cc. 1,3 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia e il Comune costituiscono il comitato degli utenti con funzioni consultive di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 17 c. 1-bis Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province individuano, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni, gli ambiti intercomunali ove promuovere la formazione dei piani di area vasta (ossia unità territoriali entro le quali possa essere programmato un sistema di			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 6 cc. 1,2 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	trasporto pubblico integrato).			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> In materia di trasporto pubblico, su ferro e su gomma, le Province esercitano funzioni di progettazione che attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico, ad es. orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, ecc..			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 13 c. 2 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province controllano la gestione del servizio effettuata dai soggetti affidatari.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 13 c. 2 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province affidano la gestione delle reti di trasporto pubblico autofiltranviario mediante provvedimento di concessione.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 13 c. 4 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia può autorizzare il subaffidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico, stabilendo i criteri e le modalità dello stesso nei documenti di indizione delle relative procedure concorsuali.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 14-bis Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Provincia manifesta il proprio assenso in relazione a qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica del gestore, ovvero a sostituzione, anche parziale, dell'affidatario nella gestione del servizio. Pronuncia con atto motivato la revoca o decadenza dall'affidamento .			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 15 cc. 1,2 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, un'Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 19 c. 1 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province e i Comuni, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, possono			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 19 c. 5-bis Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	affidare direttamente all'Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, conferendo alla stessa la proprietà di detti beni.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> In materia di trasporto autofiltranviario e trasporto rapido a guida vincolata, secondo le proprie competenze e salve le competenze comunali, le Province esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 28 c. 1 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province esercitano le funzioni relative alla programmazione di bacino.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 28 cc. 2,7 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano tutte le funzioni relative al trasporto autofiltranviario e al trasporto rapido a guida vincolata classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e trasfrontalieri, ivi comprese: a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie; b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 28 cc. 2,7 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, nell'ambito delle funzioni relative al trasporto auto filtranviario e trasporto rapido a guida vincolata classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e trasfrontalieri, esercitano il coordinamento dei servizi operanti sul territorio.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 28 c. 2 lett. c Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, inoltre: - provvedono alla zonizzazione del territorio ai fini tariffari; - esercitano le funzioni trasferite riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai servizi di noleggio con conducente, con			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 28 c. 2 lett. d,e Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le funzioni relative alla sicurezza, qualora non risultino di competenza dello Stato.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 28 c. 7 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> In relazione al territorio interessato, le Province esercitano le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 28 c. 5 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province e le Agenzie locali stipulano nell'ambito, delle proprie competenze, contratti di servizio con i gestori.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 28 c. 8 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province vigilano sulla regolarità del trasporto pubblico regionale e locale, secondo le proprie competenze.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 37 c. 1 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili al gestore, le Province adottano, quali enti affidanti, i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico servizio.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 38 c. 1 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province provvedono alla regolamentazione delle tariffe autofilotranviarie, tenendo conto dei livelli tariffari stabiliti dalla Regione e con riferimento al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di gestione.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 39 c. 4 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province e le loro Agenzie, in attuazione degli indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono autorizzare tariffe speciali per utenti			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 39 c. 5-bis Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	specifici o servizi particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole, università)			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province esercitano le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali di interesse regionale e locale (riguardanti i servizi di cabotaggio e gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione).			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 artt. 42,43 Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province provvedono: - alla zonizzazione del territorio ai fini tariffari; - a esercitare le funzioni trasferite riguardanti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi.			Legge Regione Emilia Romagna 2 Ottobre 1998 n. 30 art. 28 c. 2 lett. d Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale Decreto Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n. 616 art. 85 c. 1 Attuazione della delega di cui all'art.1 della L.22 luglio 1975, n.382

Viabilità e trasporti
(Autotrasporto e motorizzazione civile)

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano funzioni concernenti: a) l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali; b) la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio; c) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di cose per conto di terzi; d) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone; e) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 2 cc. 1,2 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; f) gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola; g) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle autoscuole; h) il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole; i) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche; j) l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni autorizzatorie e di vigilanza di loro competenza.			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 2 c. 3 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio.			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 2 c. 4 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province istituiscono una Commissione (provinciale) per l'autotrasporto con funzione consultiva circa l'esame di procedimenti amministrativi predefiniti; la stessa è composta da rappresentanti di enti pubblici e associazioni di categoria.			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 3 cc. 1,7 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano il controllo			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 5 cc. 1,5 Norme in materia di autotrasporto e

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di merci per conto terzi e applica le relative sanzioni disciplinari e amministrative.			motorizzazione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano funzioni di prevenzione e accertamento degli illeciti contemplati dalla legislazione vigente (Istituzione di un sistema a forcella per i trasporti di merci su strada).			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 5 c. 4 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile Legge Stato 6 Giugno 1974 n. 298 artt. 55,56,57,58,59 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province definiscono i termini di attivazione dei seguenti corsi, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione: a) corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone; b) corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli.			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 8 c. 2 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province provvedono al rilascio di autorizzazioni e alla vigilanza tecnica sulle scuole nautiche.			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 9 c. 2 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province verificano, anche tramite periodica attività ispettiva: a) l'iscrizione nel registro delle imprese per l'esercizio dell'attività di autoriparazione; b) l'esercizio effettivo di tutte le attività di autoriparazione (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista); c) il possesso di adeguata capacità finanziaria rilevabile dall'esame di parametri predefiniti d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni; e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 10 cc. 5,6 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali richiesti; f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione; g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni. Esercitano, inoltre, funzioni di vigilanza amministrativa.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano la vigilanza amministrativa sulle officine per la revisione auto.			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 10 c. 6 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province applicano le sanzioni amministrative di competenza regionale in materia di autotrasporto e motorizzazione civile.			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 11 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province (addetti incaricati del servizio di polizia stradale) provvedono alla prevenzione e accertamento degli illeciti contemplati dalla legislazione vigente (Istituzione di un sistema a forcella per i trasporti di merci su strada).			Legge Regione Emilia Romagna 13 Maggio 2003 n. 9 art. 5 c. 4 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile Legge Stato 6 Giugno 1974 n. 298 artt. 55,56,57,58,59 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

**Servizi alla persona e alla comunità
(Sanità)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti: a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie; b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici; c) l'istituzione di farmacie succursali; d) il decentramento delle farmacie; e)			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 185 c. 1 Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede; f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Sono conferite alle Province le funzioni amministrative in materia di sanità veterinaria.			Legge Regione Emilia Romagna 3 Aprile 2002 n. 5 art. 1 Conferimento di funzioni amministrative alle Province in materia di sanità veterinaria
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Conferenza territoriale sociale e sanitaria è composta: a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo; b) dal Presidente della Provincia o suo delegato.			Legge Regione Emilia Romagna 14 Maggio 1994 n. 19 art. 11 c. 1 Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sulla base di autorizzazione regionale, è possibile la sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo. Ciò vale per le partecipazioni societarie delle Aziende sanitarie e per la partecipazione da parte delle medesime alle forme di gestione di attività e servizi sociosanitari costituite dagli Enti locali, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali.			Legge Regione Emilia Romagna 23 Dicembre 2004 n. 29 art. 7 cc. 1, 2 Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale

**Servizi alla persona e alla comunità
(Immigrazione)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i>			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2004 n. 5 art. 10 c. 1

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	Gli Enti locali (e la Regione), per sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono: d) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi comprese le agenzie per la locazione, in grado di gestire alloggi e di svolgere anche un'azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione abitativa; e) l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile; la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.			Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla l.r. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla l.r. 12 marzo 2003, n. 2
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni: a) partecipano all'attuazione dei piani di zona in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di coordinamento, monitoraggio; b) concedono i contributi alle associazioni.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2004 n. 5 art. 4 c. 1 Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla l.r. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla l.r. 12 marzo 2003, n. 2
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini stranieri immigrati;			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2004 n. 5 art. 4 c. 1 Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla l.r. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla l.r. 12 marzo 2003, n. 2
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita in materia.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2004 n. 5 art. 4 c. 1 Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla l.r. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla l.r. 12 marzo 2003, n. 2
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, partecipano alla definizione dei piani di			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2004 n. 5 art. 4 c. 1 Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla l.r. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla l.r. 12

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	zona in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri.			marzo 2003, n. 2

**Servizi alla persona e alla comunità
(Servizi sociali)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, con la Regione e gli altri enti locali, sostengono le politiche familiari attraverso attività formative e di supporto, facilitazioni per l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo libero, promozione del turismo familiare con finalità di sollievo consulenziale, agevolazioni tariffarie e d'imposta.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 9 c. 3 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province partecipano alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, concorrendo alla realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 11 c. 2 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province partecipano alla definizione dei Piani di zona con compiti di coordinamento.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 18 c. 3 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province partecipano all'attuazione dei Piani di zona.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 18 c. 3 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province sottoscrivono gli accordi di programma tra i sindaci dei comuni (o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai comuni) per l'approvazione dei "piani di zona".			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 29 c. 4 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province assicurano il necessario supporto informativo e tecnico per la definizione dei Piani di zona, anche avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 29 c. 4 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province partecipano alla definizione dei Programmi speciali di intervento sociale attraverso la sottoscrizione degli accordi, promossi dalla Regione, tra Enti locali, Aziende sanitarie e i soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro realizzazione.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 31 c. 2 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province predispongono i Programmi provinciali qualora il Piano regionale individui ambiti di intervento che, per caratteristiche particolari richiedono la predisposizione di specifici programmi.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 18 c. 3 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 27 c. 3 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 18 c. 1 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Spettano alle Province le funzioni amministrative in materia di volontariato e di associazionismo.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 18 c. 2 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Spettano alle Province - le funzioni amministrative delegate concernenti l'iscrizione, la cancellazione e			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 18 c. 2 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali; - la promozione del concorso dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro, nonché delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.			sociali Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 190 cc. 3, 4 Riforma del sistema regionale e locale.
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, nell'ambito delle politiche per la formazione nel campo dei servizi sociali, promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 34 c. 3 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province si coordinano con i comuni per l'esercizio delle funzioni relative al monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 25 c. 13 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province istituiscono, con la Regione, il sistema informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto dalla legislazione statale al fine di: a) assicurare la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni; b) elaborare la programmazione delle politiche sociali; c) assicurare un corretto utilizzo delle risorse; d) promuovere e attivare progetti europei; e) garantire il coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 28 cc. 1, 2 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province esercitano le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio, anche al fine di implementare il			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 18 c. 2 lett. a Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello regionale.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 28 c. 5 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano, su richiesta degli altri Enti locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi territoriali.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 18 c. 2 lett. a Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento sul proprio territorio, al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità della legge regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali.			Legge Regione Emilia Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 art. 38 c. 5 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

**Servizi alla persona e alla comunità
(Istruzione e formazione)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> In materia di istruzione, in via generale, a Regione ed Enti locali spettano funzioni relative alla programmazione del servizio scolastico.			Decreto Legislativo Stato 31 Marzo 1998 n. 112 artt. 135, 136 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> In materia di istruzione, in via generale, a Regione ed Enti locali spettano funzioni amministrative relative alla gestione del servizio scolastico.			Decreto Legislativo Stato 31 Marzo 1998 n. 112 artt. 135, 136 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Regioni e le Province sono competenti			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 21 art. 31 Norme per l'uguaglianza delle opportunità

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	per la funzione di programmazione della formazione professionale.			di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro Decreto Legislativo Stato 31 Marzo 1998 n. 112 artt. 143, 144 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Regioni e le Province sono competenti per le funzioni di gestione relative alla formazione professionale.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 28 c. 2 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro Decreto Legislativo Stato 31 Marzo 1998 n. 112 artt. 143, 144 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> In via generale, la regione e gli enti locali esercitano funzioni di programmazione in materia di edilizia scolastica, e in particolare circa le norme tecniche di settore e la pianificazione generale.			Legge Stato 11 Gennaio 1996 n. 23 artt. 4, 11 Norme per l'edilizia scolastica
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> In via generale, la regione e gli enti locali esercitano funzioni di gestione in materia di edilizia scolastica.			Legge Stato 11 Gennaio 1996 n. 23 artt. 4, 11 Norme per l'edilizia scolastica
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nell'ambito dei processi di integrazione delle politiche formative (basata su collaborazione fra le istituzioni pubbliche), la Regione e gli Enti locali perseguono la semplificazione delle procedure e promuovono il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 3 cc. 4, 5 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i>			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 3 c. 6

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	La Regione e gli Enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione.			Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Gli Enti locali concorrono con Stato e regioni alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Marzo 2003 n. 12 art. 4 c. 1 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e di quello in servizio (docenti) nelle istituzioni scolastiche, valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo adeguata formazione. A tal fine concedono assegni di studio.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 7 cc. 1, 2, 3, 4 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali sostengono interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le famiglie. La Regione e le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 11 cc. 1, 3 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 12 c. 1 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.			tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 13 c. 2 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La regione e le province erogano i finanziamenti per la formazione professionale (anche integrata con l'istruzione) a soggetti selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 13 c. 2 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province e la Regione favoriscono l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 14 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 15 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di controllo, monitoraggio e valutazione sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 15 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Regione e gli Enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 17 c. 1 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 19 c. 2 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli Enti locali intervengono mediante: a) azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche; b) sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione; c) promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio; d) sostegno a progetti per la continuità didattica; e) arricchimento dell'offerta formativa; f) perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 20 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali, nel perseguire l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e professionali del			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 23 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	territorio. Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, la Regione e gli Enti locali promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi con i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Per sostenere la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, Regione ed Enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico già avviato.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 24 c. 3 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli Enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti locali. Inoltre, per la collaborazione fra le istituzioni, favoriscono la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 21 cc. 3, 4 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali concedono finanziamenti al fine di arricchire l'offerta formativa e potenziare l'autonomia delle istituzioni scolastiche.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 25 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Regione ed Enti locali promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 26 c. 1 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.			tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricula biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 27 c. 1 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Altre funzioni e attività</i> I percorsi integrati di istruzione e formazione professionale hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 27 c. 4 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province nel primo quadriennio di attuazione del biennio integrato sostengono l'aggiornamento della istruzione e della formazione professionale.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 27 c. 7 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 28 c. 2 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Nell'ambito della formazione			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 34 c. 1 Norme per l'uguaglianza delle opportunità

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	professionale, autorizzazioni e riconoscimenti ai fini della certificazione possono essere rilasciati agli organismi di formazione professionale (accreditati o no), oltre che dalla Regione, anche dalle Province.			di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province sostengono la formazione degli apprendisti.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 36 c. 1 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 39 c. 3 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai Centri territoriali per l'educazione degli adulti.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 41 c. 3 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali valorizzano i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 42 c. 4 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alle Province, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione regionali.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 42 c. 1 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Competono alle Province le funzioni di promozione e di sostegno delle attività dei soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli Enti locali valorizzano le attività delle Università della terza età.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 43 cc. 1, 2 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Altre funzioni e attività</i> Al fine di corrispondere alla domanda delle persone rilevata sul territorio, le opportunità di educazione degli adulti sono offerte, anche attraverso la realizzazione di accordi, da: - Enti locali, - Istituzioni scolastiche ed universitarie, - Organismi di formazione professionale accreditati, - Centri territoriali per l'educazione degli adulti, - Università della terza età, associazioni e altri soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 artt. 41, 42, 43 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Altre funzioni e attività</i> Per promuovere l'autonomia scolastica, gli Enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di servizi e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome (C.S.C.), i quali si avvalgono, in forma integrata, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dall'amministrazione scolastica, dagli Enti locali e dalla Regione, nonché da associazioni ed enti del privato sociale.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 22 cc. 1, 2 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze (e cioè le province per l'istruzione secondaria di secondo grado, i comuni per i gradi inferiori). In particolare, le Province: predispongono i Piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione; predispongono, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i Piani di organizzazione della rete scolastica; esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per l'offerta formativa, di norma triennali.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 45 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 52 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 53 c. 4 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, ogni Provincia d'intesa con i Comuni del territorio istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, l'amministrazione scolastica regionale, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi elaborati dagli ee.II., alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti.			Legge Regione Emilia Romagna 30 Giugno 2003 n. 12 art. 46 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio.			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 26 art. 7 c. 4 Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Nel quadro degli appositi indirizzi regionali, gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale, e in particolare: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le pari			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 26 art. 8 c. 1 Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	opportunità di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi perequativi; f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; g) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province elaborano e approvano il programma degli interventi a livello locale in materia di diritto allo studio, contenente anche l'assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.			Legge Regione Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n. 26 art. 8 c. 2 Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10

**Servizi alla persona e alla comunità
(Mercato del lavoro)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali delle politiche sul lavoro, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio. Le Province approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con i programmi provinciali per l'offerta formativa in materia di formazione professionale. Nell'ambito delle Conferenze provinciali di coordinamento e delle Commissioni provinciali di concertazione in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro, le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 5 cc. 1, 2, 3 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio, nonché di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta. Le Province programmano le funzioni amministrative relative: a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale; b) alle politiche attive del lavoro che si traducono in percorsi formativi per l'accesso al lavoro e per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, in assegni formativi, in attività di orientamento, in tirocini, in attività di preselezione e incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, in incentivi e assegni di servizio; c) ai tirocini formativi e di orientamento; d) al collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della legge nazionale.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province svolgono le funzioni amministrative relative: a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale; b) alle politiche attive del lavoro che si traducono in percorsi formativi per l'accesso al lavoro e per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, in assegni formativi, in attività di orientamento, in tirocini, in attività di preselezione e incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, in incentivi e assegni di servizio; c) ai tirocini formativi e di orientamento; d) al collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della legge nazionale. Le Province esercitano altresì le funzioni amministrative già di competenza della Commissione regionale tripartita, ovvero la compilazione e approvazione delle liste di mobilità, e l'approvazione dei contratti di formazione-lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. Le Province svolgono attività di monitoraggio del mercato del			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 5 cc. 4, 5 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le analoghe funzioni regionali.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private. Per le funzioni suddette le Province possono avvalersi delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi della legge regionale in materia di istruzione e formazione professionale, opportunamente integrate. Le Province si avvalgono delle commissioni territoriali di concertazione previste dalla legge regionale in materia di istruzione e formazione professionale, quali sedi di concertazione con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale relative all'emersione del			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 7 cc. 1, 2, 3, 4, 5 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	lavoro irregolare, le Province possono avvalersi, in sessione congiunta, delle Conferenze provinciali di coordinamento e delle commissioni territoriali di concertazione. Ai fini di favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi nonché di promuovere parità di condizioni per i lavoratori nell'accesso al credito, le Province possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori disabili e svantaggiati. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle Province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità: a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità; b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro; c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura; d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento; e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro; f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro; g) sostenere processi di recupero del			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 8 cc. 1, 2 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale; h) sostenere processi che, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del livello occupazionale. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le politiche attive del lavoro sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, attraverso strumenti quali: a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali; b) assegni formativi; c) attività di orientamento; d) tirocini; e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro; f) incentivi; g) assegni di servizio.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 9 c. 1 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Altre funzioni e attività</i> Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 10 c. 5 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	interventi.			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, programmano incentivi per l'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 12 c. 1 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, erogano, mediante procedimento ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 12 c. 1 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante: a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione riguardanti le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi; tali incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del socio lavoratore di cooperativa; b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e delle persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi; c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 13 c. 1 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	lavoro non subordinato, e i percorsi di istruzione e formazione professionale; d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Regione e le Province promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 13 c. 4 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla normativa nazionale per il sostegno della maternità e della paternità, perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura. In relazione alla finalità di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Province, anche promuovendo accordi con le parti sociali: a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro; b) erogano gli assegni di servizio volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro,			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 14 cc. 1, 2 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura; c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione e le Province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con i Comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 14 c. 4 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione, le Province e i Comuni perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, e alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati. A tal fine la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto in sede di Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale tripartita e nelle conferenze provinciali di coordinamento: a) promuovono e organizzano, nell'ambito			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 15 cc. 1, 2 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda e offerta sulle opportunità di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio; b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, Comuni e parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale; c) promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione, le Province e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure di crisi aziendale. Le azioni suddette sono finalizzate in particolare a: a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate; b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti; c) sostenere processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione e il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze; d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 16 cc. 1, 2 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	accompagnamento.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 17 c. 1 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nella Commissione territoriale di concertazione sulle linee programmatiche delle politiche di istruzione, formazione professionale e lavoro di competenza provinciale, all'uopo integrata, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Nell'ambito della Commissione di concertazione è istituito il Comitato tecnico, composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, per le inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 18 cc. 4, 6 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province possono concorrere con la Regione a promuovere forme di raccordo con gli organismi di vigilanza per verificare l'adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento delle persone con disabilità e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 19 c. 3 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province svolgono la programmazione delle risorse del Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità, assegnate loro dalla Regione, previa concertazione con i competenti organismi locali per la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 19 c. 5 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, quali servizi competenti per le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili e svantaggiati, possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 20 c. 1 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province stipulano, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, convenzioni quadro concernenti le assunzioni obbligatorie delle persone con disabilità, realizzabili anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di tipo B o loro consorzi.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 22 cc. 1, 2 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Solo sulla base delle convenzioni quadro provinciali è possibile per ogni Provincia stipulare convenzioni con le cooperative sociali B (o consorzi) e con le imprese fornitrici di commesse, purché abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le Province interessate. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 22 cc. 3, 4, 5, 6 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata dai soggetti del sistema formativo.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 23 c. 3 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Direzione provinciale del Lavoro, la Provincia territorialmente competente e le rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali, rappresentate nelle Commissioni territoriali di concertazione sulle politiche provinciali del lavoro, sono competenti a ricevere copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio che i soggetti promotori sono tenuti a inviare loro.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 24 c. 4 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province possono promuovere tirocini.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 25 c. 3 lett. a Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso: a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati; b)			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 26 c. 2 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro; c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini; d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione nell'ambito dell'apprendistato.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 31 c. 2 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro. Previa intesa, le Province possono altresì avvalersi dei Comuni, singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa, per l'esercizio delle funzioni relative a: a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione, anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti dei lavoratori disabili e svantaggiati; b) la selezione di personale per le qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo; c) il collocamento mirato; d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati e pubblici relative a instaurazione, variazione, cessazione di rapporti di lavoro, nonché ad assunzioni da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro e a tirocini di formazione e di orientamento.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 32 cc. 2, 8 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni: a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche e opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonché sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze complessive connesse al lavoro; b) orientamento al lavoro; c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze; d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro; e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale rivolte a lavoratori stranieri immigrati; f) accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo; g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale; h) informazione alle imprese in relazione ai servizi al lavoro. Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'apposita disciplina nazionale, e in particolare: a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione, anche in relazione alle condizioni di congruità			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 32 cc. 2, 3, 5, 6, 7 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	dell'offerta per gli inserimenti dei lavoratori disabili e svantaggiati; b) la selezione di personale per le qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo; c) il collocamento mirato; d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati e pubblici relative a instaurazione, variazione, cessazione di rapporti di lavoro, nonché ad assunzioni da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro e a tirocini di formazione e di orientamento. Per l'esercizio delle funzioni suddette le Province possono altresì avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa. Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative: a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, o di socio lavoratore di cooperativa, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia; b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione; c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato; d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro. Le Province sono competenti per le comunicazioni relative: a) alle assunzioni da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro; b) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province svolgono le funzioni relative ai servizi per il lavoro mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate "Centri per			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 33 cc. 1, 2 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	l'impiego". Le funzioni provinciali di informazione sui servizi per l'accesso al lavoro, orientamento al lavoro, sostegno nella costruzione dei bilanci di competenze, preselezione e incrocio fra domanda e offerta di lavoro, misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, accompagnamento delle persone disabili e svantaggiate nell'inserimento lavorativo, informazione alle imprese in relazione ai servizi al lavoro, sono svolte dalle Province direttamente ovvero tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della disciplina regionale di settore, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono, in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità e ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti. Le Province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 36 c. 1 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 37 c. 1 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province promuovono e sostengono iniziative, anche in			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 42 cc. 1, 3 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare: a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza; b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli enti bilaterali. La Regione e le Province favoriscono la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso: a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione; b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti; c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche nell'ambito dell'offerta dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; d) interventi educativi nei confronti dei giovani; e) realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro nelle attività formative programmate o riconosciute dalla Regione e dalle Province; f) attività formative volte all'acquisizione di competenze specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e socio-organizzativi; g) accordi con gli enti bilaterali e con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di unità formative			e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro; h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale; i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli interventi di promozione delle condizioni di regolarità del lavoro.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province promuovono la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 44 c. 1 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e le Province integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione attraverso le proprie programmazioni e il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti bilaterali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati. A tali fini la Regione e le Province sostengono, anche attraverso forme di raccordo con i soggetti suddetti, interventi: a) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese; b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali e ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti certificabili, l'assunzione della responsabilità sociale;			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2005 n. 17 art. 46 cc. 1, 2 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d); d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale; e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c) e d); f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla presente sezione; g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale; h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di impiego in misura aggiuntiva; i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti su questo fenomeno.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili, le province possono stipulare convenzioni-quadro con le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro e con le associazioni o consorzi delle cooperative di tipo B; dette convenzioni saranno validate dalle regioni.			Decreto Legislativo Stato 10 Settembre 2003 n. 276 art. 14 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili, le province fissano i criteri di individuazione			Decreto Legislativo Stato 10 Settembre 2003 n. 276 art. 14 c. 2 lett. b Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	dei soggetti disabili (mentre i criteri d'individuazione dei soggetti svantaggiati sono definiti dalle convenzioni-quadro tra province e associazioni di datori e prestatori di lavoro e associazioni o consorzi delle cooperative sociali B).			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso le Province.			Decreto Legislativo Stato 10 Settembre 2003 n. 276 art. 76 c. 1 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL. Le Province possono stipulare con la Regione convenzioni per la gestione e implementazione del Sistema Informativo Lavoro (con possibilità di sviluppo autonomo di parti del sistema). La Regione e le Province possono stipulare convenzioni con i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro per il loro accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali.			Decreto Legislativo Stato 23 Dicembre 1997 n. 469 art. 11 cc. 3, 5, 7 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59

**Servizi alla persona e alla comunità
(Beni e attività culturali)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province esercitano le funzioni di programmazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare: a) programmano e coordinano lo sviluppo dei servizi e il potenziamento delle strutture anche attraverso la cooperazione e l'attivazione di sistemi tra gli istituti culturali, tenendo anche conto delle esperienze maturate e del ruolo che possono svolgere istituti idonei del			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 4 c. 1 lett. a, b Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	territorio; b) approvano, sulla base delle proposte presentate dai Comuni singoli o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali provinciali.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le funzioni di valorizzazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare: a) concorrono alla valorizzazione dei beni e degli istituti culturali; b) provvedono al rilevamento dei dati e alla gestione degli archivi di loro competenza, concorrendo all'aggiornamento e all'incremento del sistema informativo regionale; c) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione anche concorrendo alla definizione di standard e carta dei servizi per le diverse tipologie di istituti culturali; e) esercitano le funzioni previste dalla legislazione regionale per quanto concerne la formazione professionale degli operatori del settore; f) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie; g) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica; h) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 4 c. 1 lett. a, c, d, e, f, g, h Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, nell'esercizio delle loro funzioni, perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma e la stipula di convenzioni per attività concordate di norma con l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 4 c. 2 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province concorrono con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali all'attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, con particolare riferimento all'incremento della cooperazione bibliotecaria, archivistica e museale e alla costituzione di sistemi organizzativi.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 4 c. 3 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
	<i>Altre funzioni e attività</i> Per l'attuazione dei compiti attribuiti, le Province possono avvalersi, con il supporto dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, di appositi servizi tecnici dotati di personale in possesso dei requisiti professionali specifici.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 4 c. 4 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> In conformità con il programma poliennale e tramite concertazioni con i Comuni, la Provincia, contestualmente al bilancio preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti culturali e i beni culturali, previo parere conforme dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 8 c. 1 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
	<i>Altre funzioni e attività</i> Il piano contiene, collocandole in un quadro organico di intervento: a) le iniziative nei singoli settori che la Provincia e i Comuni intendono realizzare, con indicazione delle risorse messe a disposizione; b) le proposte relative agli interventi di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali. La Provincia trasmette annualmente alla Regione e all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato di realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 8 cc. 2, 3 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, predisposta secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.			
	<i>Altre funzioni e attività</i> I beni culturali di proprietà o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie. La gestione dei beni culturali è improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro più congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 9 cc. 1, 2 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La valorizzazione dei beni culturali è promossa dalla Regione e dagli Enti locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, valutati gli orientamenti della Commissione.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 9 c. 3 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
	<i>Altre funzioni e attività</i> Ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.			Legge Regione Emilia Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 art. 9 c. 4 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province si avvalgono, di norma, dell'IBACN per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 209 c. 2 Riforma del sistema regionale e locale

Servizi alla persona e alla comunità
(Spettacolo)

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Gli Enti locali concorrono con la Regione alla definizione della programmazione regionale e dei programmi nazionali delle attività di spettacolo.			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 2 c. 1 Norme in materia di spettacolo
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Gli Enti locali concorrono con la Regione a favorire il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e a promuovere nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 2 c. 1 Norme in materia di spettacolo
	<i>Altre funzioni e attività</i> Gli Enti locali e la Regione concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione.			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 2 c. 2 Norme in materia di spettacolo
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Gli Enti locali e la Regione concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 2 c. 2 Norme in materia di spettacolo
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Spettano alle Province, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni: a) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche; b) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione; c) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; d) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti; e) il concorso, per quanto di propria			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 213 c. 1 lett. b), c), d), e), f) Riforma del sistema regionale e locale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.			
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province concorrono, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo			Legge Regione Emilia Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 art. 213 c. 1 lett. a) Riforma del sistema regionale e locale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono con la Regione all'esercizio delle funzioni di programmazione.			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 2 c. 2 Norme in materia di spettacolo
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono con la Regione all'esercizio delle funzioni di promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 2 c. 2 Norme in materia di spettacolo
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione: a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche; b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili; c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti.			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 3 c. 1 Norme in materia di spettacolo
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province concorrono altresì alla definizione dei programmi nazionali e			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 3 c. 2 Norme in materia di spettacolo

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	regionali in materia di spettacolo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima materia.			
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti, possono essere svolte anche dalle Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito di accordi pluriennali. Il sostegno alle attività di spettacolo, erogazione dei servizi teatrali, intervento, predisposizione, restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo; l'innovazione tecnologica e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; la promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale possono essere svolte anche dalle Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito di accordi pluriennali.			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 3 c. 3 e 4 Norme in materia di spettacolo
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito di accordi, possono svolgere funzioni di sostegno alle attività di spettacolo, erogazione dei servizi teatrali, intervento, predisposizione, restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo; l'innovazione tecnologica e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; la promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale.			Legge Regione Emilia Romagna 5 Luglio 1999 n. 13 art. 3 c. 4 Norme in materia di spettacolo

**Servizi alla persona e alla comunità
(Sport)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i>			Legge Regione Emilia Romagna 25 Febbraio 2000 n. 13 art. 3 cc. 1, 3, 4

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	Le Province partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le Province collaborano con la Regione per l'esercizio delle funzioni di programmazione regionale delle sedi degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, di promozione all'avviamento alla pratica sportiva, di formazione e qualificazione degli operatori, nonché alla funzione di monitoraggio e ricerca. In particolare, le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di: a) programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i comuni e le Organizzazioni sportive; b) predisposizione, sulla base delle proposte degli Enti locali, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva.			Norme in materia di sport
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, in attuazione del programma triennale, predispongono il piano operativo annuale e piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa vigente e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche.			Legge Regione Emilia Romagna 1 Agosto 2002 n. 17 art. 7 c. 1 e 2 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna

**Servizi alla persona e alla comunità
(Servizi educativi per la prima infanzia)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni, determinando, con l'atto di autorizzazione al funzionamento, la durata massima della sperimentazione.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 3 c. 7 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Tra i servizi per l'infanzia sperimentali (legati a particolari situazioni sociali e territoriali o a emergenti bisogni), la Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l'attività in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò dedicato, e dell'educatore familiare.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 3 c. 8 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 4 c. 2 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo i principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 4 c. 3 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province, nel rispetto delle linee di indirizzo del Consiglio Regionale e sulla base delle proposte formulate dai Comuni, approvano il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 11 c. 1 lett. a Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 11 c. 1 lett. c Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province istituiscono la Commissione tecnica provinciale. Inoltre, trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 11 cc. 1, 1 bis Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali da parte della Giunta regionale, le Province erogano i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi: a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato; b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato. La provincia revoca i finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 14 cc. 2, 3, 4 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa relativa all'Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 15 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia di inizio attività.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 20 c. 1 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
	<i>Altre funzioni e attività</i> Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti: a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di Presidente; b) due coordinatori pedagogici, designati dalla Provincia in accordo con i comuni; c) due operatori dei settori igienico - sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda Unità sanitaria locale; d) due tecnici del settore edilizio, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia. Ciascuna Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La Commissione ha i seguenti compiti: a) esprime parere obbligatorio sulle richieste di autorizzazione e accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante sull'accREDITAMENTO di servizi pubblici; b)			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 artt. 23, 24 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi; c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accreditamento del territorio provinciale. Per l'espressione del parere in relazione all'accREDITamento, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni, in relazione al numero delle richieste di parere			
	<i>Altre funzioni e attività</i> Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatica della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.			Legge Regione Emilia Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 art. 34 c. 2 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

**Servizi alla persona e alla comunità
(Materia funeraria e di polizia mortuaria)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Gli Enti locali e le Aziende sanitarie sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza che possono essere esercitate anche attraverso l'emanazione di apposite direttive.			Legge Regione Emilia Romagna 29 Luglio 2004 n. 19 art. 2 c. 1 lett. a Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Entro un anno dalla entrata in vigore della legge in materia funeraria e di polizia mortuaria, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino.			Legge Regione Emilia Romagna 29 Luglio 2004 n. 19 art. 3 c. 1 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province individuano d'intesa coi Comuni interessati la localizzazione dei nuovi impianti crematori.			Legge Regione Emilia Romagna 29 Luglio 2004 n. 19 art. 3 c. 1 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.			Legge Regione Emilia Romagna 29 Luglio 2004 n. 19 art. 3 c. 1 (secondo periodo) Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria

**Servizi alla persona e alla comunità
(Servizio civile)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla Regione.			Legge Regione Emilia Romagna 20 Ottobre 2003 n. 20 art. 5 c. 3 Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province, in raccordo con gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento			Legge Regione Emilia Romagna 20 Ottobre 2003 n. 20 art. 16 c. 1 Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	e rappresentanza degli Enti di servizio civile.			

**Servizi alla persona e alla comunità
(Volontariato)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'iscrizione al registro regionale ed ai registri provinciali delle organizzazioni di volontariato costituisce condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge quadro sul volontariato e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla legge, nonché dalle altre leggi regionali.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 2 c. 1 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Altre funzioni e attività</i> Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni non aventi rilevanza regionale, nonché i relativi organismi di coordinamento e collegamento.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 2 c. 3 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel registro regionale o nei registri provinciali è incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 3 c. 3 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) Legge Regione Emilia Romagna 9 Dicembre 2002 n. 34 Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia disciplina con appositi atti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione dei registri provinciali, nel rispetto dei criteri di uniformità delle procedure fissati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale in materia di volontariato.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 40 c. 2 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Altre funzioni e attività</i> L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri viene pubblicato annualmente sul BUR e trasmesso, con la stessa cadenza, all'Osservatorio nazionale ai sensi della legge quadro sul volontariato.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 4 cc. 3, 13, 14, 15 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> La Provincia, per poter verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, provvede a disciplinare criteri e modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti con atto proprio della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale in materia di volontariato.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 5 c. 2 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Altre funzioni e attività</i> La Provincia riceve le proposte di programmi ed iniziative di intervento presentate dalle organizzazioni di volontariato nelle materie di interesse, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 7 c. 1 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 13 c. 1 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	volontariato iscritte da almeno 6 mesi per l'erogazione di attività e prestazioni anche promozionali, compatibili con i fini del volontariato.			Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Allo scopo di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, nello spirito del principio di sussidiarietà, le Province riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle organizzazioni singolarmente o in rete fra loro o con altre organizzazioni anche non iscritte.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 15 c. 1 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Altre funzioni e attività</i> D'intesa con la Provincia dove avranno sede, il Comitato di gestione del Fondo speciale regionale per il volontariato istituisce, per ogni territorio provinciale, i Centri di servizio per il volontariato.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 16 cc. 1, 2 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province concorrono ad individuare e assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 16 c. 6 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province partecipano alla Conferenza regionale del volontariato.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 20 c. 2 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri. Ad essi partecipano altresì i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato, in relazione alle diverse appartenenze territoriali.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 23 c. 1 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto fra organizzazioni di volontariato ed Enti locali, con funzioni di proposta, impulso, sensibilizzazione, verifica e valutazione.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 23 cc. 2, 3, 4, 6 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> I Comitati paritetici provinciali, in particolare, contribuiscono ad individuare le priorità di intervento territoriali per i progetti cui partecipano i Centri di servizio per il volontariato.			Legge Regione Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12 art. 23 c. 2 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)

**Servizi alla persona e alla comunità
(Benessere animale)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province esercitano le funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale in materia di tutela del benessere animale.			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 5 art. 4 c. 1 Norme a tutela del benessere animale
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province riconoscono i corsi di			Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005 n. 5 art. 5 c. 4 Norme a tutela del benessere animale

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività economiche svolte mediante le strutture connesse al commercio di animali da compagnia, quali i negozi di vendita animali, pensioni per animali, attività di toelettatura e addestramento. Sono escluse le strutture veterinarie pubbliche e private.			

**Sicurezza
(Politiche integrate per la sicurezza)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province, d'intesa con i Comuni interessati, possono partecipare agli accordi in materia di pubblica sicurezza tra Prefetture e Comuni.			Legge Regione Emilia Romagna 4 Dicembre 2003 n. 24 art. 3 c. 1 lett. b Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza
	<i>Altre funzioni e attività</i> Le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, nei limiti stabiliti dalla legge di riferimento.			Legge Regione Emilia Romagna 4 Dicembre 2003 n. 24 art. 8 cc. 3,4 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province realizzano iniziative, anche di concerto con operatori privati, volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale e alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, finanziate con contributi regionali.			Legge Regione Emilia Romagna 4 Dicembre 2003 n. 24 art. 5 c. 1 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza

**Sicurezza
(Polizia amministrativa locale)**

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province e i Comuni regolano, attraverso intese, il coordinamento delle			Legge Regione Emilia Romagna 4 Dicembre 2003 n. 24 art. 14 c. 4 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema

Regione	Provincia	Comune	Altro	Normativa
	attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.			integrato di sicurezza
	<i>Funzioni di programmazione - pianificazione - regolazione</i> Le Province adeguano i propri regolamenti alle vigenti disposizioni legislative.			Legge Regione Emilia Romagna 4 Dicembre 2003 n. 24 art. 21 c. 3 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza
	<i>Funzioni amministrative di gestione - attuazione - esecuzione</i> Le Province svolgono funzioni di polizia amministrativa locale in materia di: - polizia ambientale ed ittico-venatoria; - soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; - altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di propria competenza. Inoltre, le Province istituiscono i Corpi di polizia provinciale.			Legge Regione Emilia Romagna 4 Dicembre 2003 n. 24 art. 11 c. 4 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza Legge Regione Emilia Romagna 4 Dicembre 2003 n. 24 art. 14 c. 3 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza Legge Regione Emilia Romagna 4 Dicembre 2003 n. 24 art. 21 c. 3 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza